ASLCagliari

Delibera n. 764
Del 30 GIU. 2009

OGGETTO: ratifica proroga dal 1/12/2008 al 30/06/2009 del contratto relativo al servizio di gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature biomediche stipulato con il r.t.i. siemens, esaote, philips, elettronica biomedicale, elettronica professionale.
contestuale adeguamento del canone di manutenzione ai sensi dell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto e rimborsi per disallineamento canone.
spesa complessiva euro 2.556.588,29 iva inclusa.

Il Direttore Amministrativo
certifica
La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 30 GIU. 2009 ,
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dr.ssa Laura Balata;
Direttore Sanitario: Dottor Giuseppe Maria Sechi;

PREMESSO CHE - con deliberazione n. 4556 del 23/12/2002 veniva affidato al raggruppamento temporaneo di imprese denominato ATI Siemens S.p.A., costituito da Siemens S.p.A. (mandataria/capogruppo), Esaote S.p.A., Philips S.p.A., Elettronica Biomedicale S.r.L. ed Elettronica Professionale S.r.L. (d'ora innanzi e per brevità indicato anche e solo come ATI e/o RTI Siemens S.p.A.), l'appalto relativo all'esecuzione del servizio di gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda, per la durata di anni tre e per un corrispettivo pari ad un canone annuale di euro 2.360.000,00, oltre l'IVA nella misura di legge;
- il contratto d'appalto relativo al servizio sopra indicato è venuto a scadenza in data 28/02/2006;
- con successive deliberazioni, nn. 795/2006, 847/2007 e 1740/2008 si è provveduto ad estendere la durata del contratto sopra descritto sino alla data del 30/11/2008, verso il pagamento dei corrispettivi meglio indicati nei predetti atti, quali risultanti a seguito degli aggiornamenti e delle variazioni del canone di manutenzione determinate tra le parti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;

CONSIDERATO CHE - l'estensione della durata del servizio per il periodo sopra indicato si è resa necessaria al fine di garantire, nelle more dell'indizione ed espletamento della procedura finalizzata alla selezione di un nuovo contraente, la necessaria continuità dell'erogazione del servizio sopra indicato, considerato come tale servizio risulti assolutamente essenziale ed indispensabile al fine di assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda e l'erogazione in condizioni di sicurezza, efficienza e nel rispetto delle norme di legge delle prestazioni istituzionali;
- siffatta estensione è stata disposta per la durata sopra indicata in conseguenza, in particolare, del verificarsi delle seguenti circostanze:
a) gli adempimenti necessari per l'indizione, espletamento ed aggiudicazione della nuova gara si sono protratti oltre il periodo inizialmente previsto a causa delle oggettive difficoltà di ricognizione ed aggiornamento del patrimonio tecnologico ereditato dalle strutture acquisite in tempi recenti da altre aziende sa-

nitarie, il tutto come meglio si legge nella deliberazione n. 795/2006 sopra indicata;
b) successivamente, con deliberazione n. 548 del 26/06/2006, è stata indetta tale nuova gara d'appalto, mediante procedura ristretta, per l'affidamento del servizio di manutenzione full risk integrale delle apparecchiature biomediche dell'Azienda ad un nuovo contraente, e con la lettera di invito distinta al n. prot. 857 in data 25/01/2007 sono stati invitati a formulare offerta per detta gara gli operatori che risultavano aver presentato rituale istanza di partecipazione;
c) i tempi necessari per addivenire alla conclusione di tale procedura di selezione hanno, quindi, subito un prolungamento imprevisto, principalmente a causa dei numerosi quesiti interpretativi formulati dai concorrenti in merito a diversi punti del capitolato speciale di gara; siffatta circostanza, in particolare e per quanto qui interessa, ha reso necessario prorogare il contratto già stipulato con la ATI Siemens S.p.A. sino alla scadenza del 30/11/2007, al fine di garantire l'indispensabile continuità del servizio, come meglio si legge nelle motivazioni della deliberazione n. 847 in data 27/7/2007, alla quale si fa rinvio;
d) con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1192 in data 12/11/2007 sono stati, tuttavia, annullati e revocati e/o, comunque, ritirati, in via di autotutela, la predetta deliberazione n. 548 del 26/6/2006, il relativo bando di gara e tutti gli altri atti connessi, successivi e conseguenti a tale procedura di gara; tale atto di interruzione e ritiro degli atti di gara si è reso necessario per i motivi di legittimità e di merito che meglio si leggono in detta deliberazione, alla quale si fa rinvio. Per quanto riguarda i motivi di merito, in particolare, il ritiro degli atti di gara si è reso necessario in quanto, successivamente all'indizione della gara in argomento, è stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, la quale è di conseguenza subentrata nella titolarità del diritto di proprietà relativo a circa il 23% del numero complessivo delle apparecchiature biomedicali computate al fine della gara indetta con la deliberazione n. 548 citata; tale sopravvenuta circostanza ha, pertanto, determinato una rilevante e sostanziale modifica degli originari presupposti di fatto valutati all'atto dell'indizione della gara e della individuazione dell'oggetto dell'appalto;
e) nel frattempo la ASl 8 Cagliari e la AOU di Cagliari hanno stipulato, sempre nel novembre 2007, una apposita convenzione ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/90, al fine di convenire ed adottare politiche e modalità di azione comuni finalizzate, nel quadro tracciato dalla vigente normativa, alla semplificazione della propria attività amministrativa e, tra l'altro ed in particolare, alla condivisione delle procedure di acquisizione di beni e servizi mediante l'indizione e l'espletamento di procedure di scelta del contraente con il sistema dell'unione d'acquisto;
f) nell'ambito di tale accordo la ASL 8 Cagliari e la AOU Cagliari hanno, quindi, indetto, in unione d'acquisto, una nuova gara d'appalto in ambito comunitario per la selezione di un unico idoneo operatore economico al quale affidare, alle medesime condizioni contrattuali e ciascuna in proporzione ai propri quantitativi e fabbisogni, l'esecuzione del servizio relativo alla gestione e manutenzione, con modalità Global Service e Full Risk, delle apparecchiature biomedicali in uso presso ciascuna delle Stazioni appaltanti; tale gara, precisamente, è stata indetta da questa Amministrazione, all'uopo designata quale Stazione appaltante capofila, con deliberazione n. 1100 in data 1/9/2008, ed è tutt'ora in corso di svolgimento;
g) la predisposizione della documentazione relativa alla predetta gara e l'indizione della stessa ha richiesto necessariamente tempi lunghi, considerata la notevole complessità del capitolato d'appalto relativo ad un servizio di tale

complessità e rilevanza economica e la necessità di contemperare in un unico documento d'oneri le esigenze delle due stazioni appaltanti in unione d'acquisto;

RILEVATO che anche le operazioni di gara, attualmente in corso di svolgimento, hanno richiesto e richiederanno, del pari, una tempistica adeguata, in ragione della complessità delle operazioni di valutazione delle offerte dei concorrenti e della particolare rilevanza ed articolazione dei progetti offerta presentati dagli stessi, conseguente alla corrispondente complessità delle prestazioni in gara.

CONSIDERATO CHE - nel frattempo L'Azienda, attraverso il Servizio Tecnico, ha richiesto al raggruppamento di imprese ATI Siemens di garantire oltre la data del 30/11/2008 la prosecuzione dell'erogazione del servizio di gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature biomedicali già a detto raggruppamento affidato in appalto, al fine di assicurare, nelle more dell'espletamento e conclusione della gara in corso, la necessaria continuità di tale essenziale servizio, assolutamente indispensabile per garantire l'utilizzo in condizioni di sicurezza, efficienza e nel rispetto delle vigenti normative delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda;
- il predetto raggruppamento ha consentito a tale richiesta ed ha utilmente assicurato e sta continuando a garantire l'erogazione del servizio in argomento come da capitolato e da relativo contratto, il tutto a decorrere dal 1/12/2008 e sino al corrente mese di giugno 2009 compreso, eseguendo regolarmente le prestazioni concordate;

RILEVATO CHE - con missiva in data 30/03/2009 inviata da Siemens S.p.A., capogruppo mandataria del raggruppamento sopra indicato, distinta al riferimento M98A-ErM/rm prot. n. O-2009-00002750, che si allega sub A) al presente atto per formarne parte integrante, la predetta capogruppo, in via di conferma della disponibilità del raggruppamento alla prosecuzione del servizio per il periodo successivo al 30/11/2008 specificava, in particolare:
a) come il canone annuale da corrispondersi per il periodo decorrente dal 1/12/2008 compreso fosse da determinarsi nel minor importo di euro 3.692.358,54 oltre l'IVA di legge (per una rata trimestrale pari, pertanto, ad euro 923.089,64 oltre l'IVA di legge), rispetto al corrispettivo di euro 3.702.340,65 oltre l'IVA di legge dovuto per il precedente periodo sino al 30/11/2008 compreso;
b) come tale minor corrispettivo conseguisse alla variazione in diminuzione, intervenuta rispetto al periodo di riferimento precedente (1/12/2007-30/11/2008), della consistenza del parco apparecchiature biomedicali dell'Azienda oggetto dei servizi di gestione e manutenzione di cui al contratto, a seguito dei conguagli e delle compensazioni tra il numero di macchine non più manutenute e le nuove macchine via via oggetto di manutenzione, il tutto come precisato nel prospetto allegato alla missiva sopra indicata;
c) di riconoscere, nel contempo, come dovuto alla ASL di Cagliari, a conguaglio e con riferimento al periodo annuale precedente (1/12/2007-30/11/2008), un rimborso per il disallineamento del canone pattuito per tale precedente periodo rispetto al minor numero di apparecchiature effettivamente assunte in manutenzione dal raggruppamento, in conseguenza delle variazioni infra-annuali nel periodo indicato, per un importo di tale rimborso pari ad euro 23.385,59, oltre l'IVA di legge;

- il tutto determinato ai sensi dell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto in vigore tra le parti e come meglio si evince da quanto riportato nella missiva allegata sub A);

VISTA la relazione formata dal Responsabile della Struttura Patrimonio e servizi tecnici di questa Amministrazione in data 11/06/2009, che si allega sub B) al presente atto per formarne parte integrante, con la quale si attesta, in forza degli accertamenti eseguiti dal servizio, la correttezza dei calcoli prospettati dall'ATI Siemens S.p.A. nella missiva sopra indicata ed, inoltre, come detto raggruppamento abbia garantito l'esecuzione del servizio dal 1/12/2008 e sino al corrente mese di giugno compreso;

RILEVATO CHE

- l'ATI Siemens S.p.A. ha garantito, pertanto, il servizio di gestione, assistenza e manutenzione sulle apparecchiature biomedicali dell'Azienda per il periodo dal 1/12/2008 al 30/06/2009 compresi, come richiesto da questa amministrazione;
- di conseguenza appare necessario ratificare e confermare, mediante l'adozione del presente atto, l'estensione della durata del contratto d'appalto relativo all'esecuzione del Servizio di gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature biomediche della ASL n. 8 di Cagliari, già stipulato con il raggruppamento di imprese ATI Siemens S.p.A., per il predetto periodo 1/12/2008 - 30/06/2009;
- il corrispettivo da riconoscere all'appaltatore per le prestazioni da esso eseguite in tale periodo di mesi 7 (sette) deve, di conseguenza, essere determinato in proporzione alla corrispondente quota parte di canone annuale (come aggiornato in contraddittorio tra le parti nella somma sopra indicata) maturata nel corso del predetto periodo e, pertanto, come segue:

a) a fronte dell'esecuzione di tali prestazioni per la durata di mesi 7 sarebbe dovuto un corrispettivo di euro 2.153.875,83, oltre l'IVA di legge, corrispondente alla quota parte (7/12) del maggior canone annuale di euro 3.692.358,54, IVA esclusa, maturata nel periodo 1/12/2008 – 30/06/2009 sopra indicato;

b) dall'importo sub a) deve, peraltro, essere detratto, in favore di questa amministrazione, l'importo di euro 23.385,59, IVA esclusa, a titolo di rimborso in via di conguaglio del disallineamento del canone intervenuto nel periodo contrattuale precedente, per modo che all'appaltatore deve essere corrisposto, per il periodo 1/12/2008 – 30/06/2009 il minor importo di euro 2.130.490,24, oltre l'IVA di legge;

c) in virtù di accordi già intercorsi tra le parti il predetto corrispettivo di euro 2.130.490,24, oltre l'IVA di legge, verrà pagato all'appaltatore mediante la corresponsione di n. 2 rate posticipate di minor importo, di cui la prima trimestrale pari ad euro 923.089.64 oltre l'IVA di legge, e la seconda quadrimestrale di importo pari ad euro 1.207.400,60 oltre l'IVA di legge, precisandosi come l'importo di tale ultima rata corrisponde al corrispettivo per mesi 4 detratto l'importo di euro 23.385,59 IVA esclusa dovuto alla ASL Cagliari a titolo di disallineamento canone;

CONSIDERATO

Si ritiene che, in relazione a quanto sopra, sussistano i presupposti previsti dall'art. 57, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, le ragioni di natura tecnica indicate nella predetta norma, che impongono, nelle more della conclusione della gara in corso, l'affidamento al precedente appaltatore delle prestazioni già svolte per un ulteriore periodo e per il tempo strettamente ne-

cessario alla conclusione delle operazioni di gara e, segnatamente, le seguenti ragioni:
- l'estensione del servizio ha le caratteristiche della classica proroga tecnica, assolutamente indispensabile per evitare la sospensione del servizio per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto;
- l'adozione di soluzione alternativa, consistente nella stipula di singoli contratti di assistenza e manutenzione con ciascuno dei produttori di tutte le tipologie di apparecchiature impiegate in Azienda (in numero di 10.000 circa), sarebbe risultata difatti impercorribile ed irragionevole, considerato come la gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature dell'Azienda sia da tempo configurata come sistema centralizzato, unico ed integrato (con le conseguenti economie di scala), per modo che altra soluzione alternativa si sarebbe rivelata di difficile esecuzione dal punto di vista tecnico ed avrebbe comportato, in ogni ipotesi, costi sproporzionati, risultando anti economica in considerazione degli aumenti di spesa che sarebbero conseguiti alla conclusione e gestione di un numero sproporzionato di singoli contratti;

VISTE le Leggi Regionali nn.10/97 e 10/2006;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e la L.R. n. 5/2007;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa :

1) di ratificare e confermare la proroga della durata del contratto d'appalto relativo all'esecuzione del Servizio di gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature biomediche della ASL n. 8 di Cagliari, già stipulato con il raggruppamento di imprese ATI Siemens S.p.A., per il periodo 1/12/2008 - 30/06/2009;
2) di riconoscere al predetto appaltatore, a titolo di corrispettivo delle prestazioni dallo stesso utilmente eseguite in favore di questa Azienda nel periodo di 7 mesi sopra indicato, il pagamento della somma di euro 2.130.490,24, oltre l'IVA di legge, corrispondente alla quota parte (7/12) maturata nel periodo indicato del canone annuale di euro 3.692.358,54, IVA esclusa, già detratta la somma di euro 23.385,59 IVA esclusa dovuta dall'appaltatore alla ASL Cagliari a titolo di disallineamento canone;
3) che la somma sopra indicata venga corrisposta all'ATI Siemens S.p.A. mediante il pagamento di n. 2 rate posticipate così determinate:
   - n. 1 rata trimestrale dell'importo di euro 923.089.64 oltre l'IVA di legge;
   - n. 1 rata quadrimestrale dell'importo di euro 1.207.400,60 oltre l'IVA di legge;
4) dispone che la conseguente spesa complessiva di euro 2.556.588,29 IVA inclusa (euro 2.130.490,24+IVA 20% euro 426.098,05) farà carico sul conto di competenza del Bilancio d'esercizio in corso;
5) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore della ATI Siemens S.p.A. entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
6) di demandare alla Struttura Patrimonio e Servizi Tecnici tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;

7) di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Laura Balata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor Giuseppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Benedetto Barranu)

Resp.le Patrimonio e servizi Tecnici
Ing. Massimo Masia
GS/